



IMPIANTO FOTOVOLTAICO GREENHUB 2 S.R.L. E OPERE DI CONNESSIONE

POTENZA IMPIANTO 18,29 MW - COMUNE DI BENTIVOGLIO (BO)

Proponente



GREENHUB 2 S.R.L. , MILANO (MI) VIA GORANI 4, CAP 20123

Progettazione



TECNOSTUDIO S.R.L. Arch. Diego Zanaica

Via Aquileia, 56 - 35035 Mestrino (PD)
tel.: +39 0499000684 - email: info@tecnostudio-pd.it
PEC: tecnostudio@legalmail.com

Viale Bianca Maria, 9
20122 Milano - Italia
tel: +39 0242441616
e mail: milano@tecnostudio-pd.it



Collaboratori



QUATTROE S.R.L. Ing. Luigi De Santi

Via Primo Maggio, 12A - 35035 Mestrino (PD)
cell.: 340 3309775 email: info@quattroeu



Coordinamento progettuale



SOLAR-IT s.r.l

VIA ILARIA ALPI 4 - 46100 - MANTOVA (MN) - P.IVA: 02627240209 - PEC: solarit@lamiapec.it
Tel.: +39 04251431056 - email: info@solaritglobal.com

Titolo Elaborato

AREE IDONEE D.LGS. 199/2021

LIVELLO PROGETTAZIONE	COD. ELABORATO	FILE NAME	DATA	SCALA
DEFINITIVO	SPA02	-	05/08/24	

Revisioni

REV.	DATA	DESCRIZIONE	ESEGUITO	VERIFICATO	APPROVATO
0	05/08/24		FB - GB - SC	EF	DZ



COMUNE DI BENTIVOGLIO (BO)
REGIONE EMILIA-ROMAGNA





IMPIANTO FOTOVOLTAICO GREENHUB 2 S.R.L. E OPERE DI CONNESSIONE

POTENZA IMPIANTO 18,29 MW - COMUNE DI BENTIVOGLIO (BO)

Proponente



GREENHUB 2 S.R.L. , MILANO (MI) VIA GORANI 4, CAP 20123

Progettazione



TECNOSTUDIO

Architettura & Management

TECNOSTUDIO S.R.L. Arch. Diego Zanaica

Via Aquileia, 56 - 35035 Mestrino (PD)

tel.: +39 0499000684 - email: info@tecnostudio-pd.it

PEC: tecnostudio@legalmail.com

Viale Bianca Maria, 9

20122 Milano - Italia

tel: +39 0242441616

e mail: milano@tecnostudio-pd.it



Collaboratori



QuattroE

Engineering

QUATTROE S.R.L. Ing. Luigi De Santi

Via Primo Maggio, 12A - 35035 Mestrino (PD)

cell.: 340 3309775 email: info@quattroeu



Coordinamento progettuale



solarIT
ENERGIE
RINNOVABILI

SOLAR-IT s.r.l

VIA ILARIA ALPI 4 - 46100 - MANTOVA (MN) - P.IVA: 02627240209 - PEC: solarit@lamiapec.it

Tel.: +39 04251431056 - email: info@solaritglobal.com

Titolo Elaborato

AREE IDONEE D.LGS. 199/2021

LIVELLO PROGETTAZIONE	COD. ELABORATO	FILE NAME	DATA	SCALA
DEFINITIVO	SPA02	-	31/07/24	

Revisioni

REV.	DATA	DESCRIZIONE	ESEGUITO	VERIFICATO	APPROVATO
0	31/07/24		FB - GB - SC	EF	DZ



COMUNE DI MANCIANO (GR)
REGIONE TOSCANA





VERIFICA DELLE AREE IDONEE DI CUI AL COMMA 8 DELL'ART. 20 DEL D. LGS. 199/2021 E SS. MM. E II. E DEL D.L. AGRICOLTURA

Il *Decreto Legislativo n.199 dell'8 novembre*, che attua la *Direttiva UE 11/12/2018, n. 2001*, reca disposizioni in materia di energia da fonti rinnovabili, e definisce gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari per il raggiungimento degli obiettivi di incremento della quota di energia da fonti rinnovabili al 2030.

In sostanza il *D. Lgs. 199/2021* rappresenta un'accelerazione del percorso di crescita sostenibile del paese in linea con gli obiettivi europei di decarbonizzazione del sistema energetico al 2030 e 2050. Nella pratica definisce strumenti, incentivi, quadro istituzionale, finanziario e giuridico. Inoltre, rientra nelle *disposizioni attuative del P.N.R.R.* in materia di energia da fonti rinnovabili: punto questo di assoluta rilevanza e attualità.

Le modifiche introdotte hanno dato maggiore flessibilità e versatilità al tema delle comunità energetiche. A seguire le principali novità introdotte:

- incremento al 60% della copertura da fonti rinnovabili dei consumi energetici di edifici nuovi o soggetti a ristrutturazioni rilevanti;
- possibilità di partecipazione a servizi di *Demand Response*;
- regolamentazione dei meccanismi di asta al ribasso;
- modificata la dimensione degli impianti che passa da 200 kW massimo a 1 MW per ogni singolo impianto;
- definiti i regimi di sostegno e gli strumenti di promozione;
- eliminato il limite imposto dalla cabina secondaria;
- definiti i criteri di riduzione delle emissioni per il calcolo di gas a effetto serra;
- possibilità di utilizzo di impianti appartenenti a comunità energetiche create con le regole precedenti;
- le nuove comunità energetiche potranno avere al massimo il 30% della potenza complessiva derivante da impianti già esistenti.

Nello specifico, il *comma 8 dell'articolo 20 del D. Lgs. 199/2021* indica le **aree idonee** sulla base dei *criteri e delle modalità stabiliti dai Decreti indicati al comma 1 dell'articolo 20*.

Si precisa che, con il *D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, recante “*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (P.N.R.R.) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al P.N.R.R. (P.N.C.), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica*

agricola comune”, anche noto come “D.L. Semplificazioni” o “D.L. PNRR 3” (G.U. n. 47 del 24 febbraio 2023), convertito in Legge dalla L. 41/2023 (G.U. n. 94 del 21 aprile 2023), sono state apportate delle semplificazioni di modifica dell’art. 20 c. 8 del D. Lgs. 199/2021:

[INIZIO ESTRATTO D.L. 13/2023]

Capo X

Misure di semplificazione per sostenere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili

Art. 47

Disposizioni in materia di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili

1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

[...]

a) all'articolo 20, comma 8:

((01) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20 per cento. Il limite percentuale di cui al primo periodo non si applica per gli impianti fotovoltaici, in relazione ai quali la variazione dell'area occupata e' soggetta al limite di cui alla lettera c-ter), numero 1)»;))

1) alla lettera c-bis. 1), le parole: «del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori,» sono sostituite dalle seguenti: «dei sedimi aeroportuali, ivi inclusi quelli all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori»;

2) alla lettera c-quater):

((2.01) al primo periodo, dopo le parole: «decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42» sono aggiunte le seguenti: «, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto»;;))

2.1) al secondo periodo, le parole: «di sette chilometri» sono sostituite dalle seguenti: «di tre chilometri» e le parole: «di un chilometro» sono sostituite dalle seguenti: «di cinquecento metri»;

2.2) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.»;

[FINE ESTRATTO D.L. 13/2023]

Si riporta nella seguente matrice, una verifica dell'idoneità dell'ambito oggetto di analisi e d'intervento, volta a valutare se esso ricada o meno in una o più delle aree indicate come idonee dal comma 8 dell'articolo 20 del D. Lgs. 199/2021 e ss. mm. e ii.:

Lettera del comma 8 art.20 D. Lgs. 199/2021 e ss.mm. e ii.		L'area di progetto ricade tra quelle indicate nel comma indicato?
a)	I siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche	NO

	<i>sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20 per cento. Il limite percentuale di cui al primo periodo non si applica per gli impianti fotovoltaici, in relazione ai quali la variazione dell'area occupata è soggetta al limite di cui alla lettera c-ter), numero 1);</i>	
<i>b)</i>	<i>le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;</i>	NO
<i>c)</i>	<i>le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento.</i>	NO
<i>c-bis 1)</i>	<i>i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, ivi inclusi quelli all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2017, ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC).</i>	NO
<i>c-ter)</i>	<u><i>esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:</i></u> <u><i>1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;</i></u> <u><i>2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268,</i></u>	<u><i>Sì</i></u>

	<p><u>comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;</u></p> <p>3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri. (8)</p>	
c-quater)	<p><u>fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ((, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto)) , né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.</u></p>	<u>Sì</u>

Verifica dell'idoneità dell'ambito oggetto di analisi e d'intervento, volta a valutare se essa ricada o meno in una o più delle aree indicate come idonee dal comma 8 dell'articolo 20 del D. Lgs. 199/2021 e ss. mm. e ii.

Come dimostrato dalla *tabella* soprariportata, l'ambito oggetto di analisi e d'intervento rientra nelle casistiche riportate ai punti c-ter) 1- 2 e c-quater) del comma 8 dell'articolo 20 del D. Lgs. 199/2021 e ss. mm. e ii., e pertanto ricade tra le aree dichiarate idonee dalla legislazione statale vigente.

A tal proposito, infatti, si ritiene opportuno sottolineare che, il sito d'intervento:

- ricade nel *Solar Belt Buffer* di 500 m dalla zona a destinazione industriale, artigianale e commerciale più vicina, ovvero dall'Area produttiva Castello del Comune di Bentivoglio (BO), contenente impianti industriali e stabilimenti, come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- non è ricompreso nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22

gennaio 2004, n. 42;

- *non è ricompreso in zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto;*
- *non ricade all'interno della fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo;*
- *non ricade all'interno della fascia di rispetto determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di cinquecento metri;*

Quanto precedentemente sottolineato è dimostrato graficamente anche dall'elaborato presentato, a corredo dell'istanza, relativo alla *"Verifica delle aree idonee di cui al comma 8 dell'art. 20 del D. Lgs. 199/2021 e ss. mm. e ii."*

La scelta di installare l'impianto a terra tiene conto anche della recente approvazione del *D.L. n. 63 del 15/05/2024*, anche noto come *"Decreto Agricoltura"*, in vigore dal *16 Maggio 2024*, il quale, al *comma 1 dell'art. 5 - Disposizioni finalizzate a limitare l'uso del suolo agricolo*, riporta:

[INIZIO ESTRATTO D.L. N. 63/2024 "DECRETO AGRICOLTURA"]

"All'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. L'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra di cui all'articolo 6-bis, lettera b), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, è consentita esclusivamente nelle aree di cui alle lettere a), limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell'area occupata, c), c-bis), c-bis.1), e c-ter) n. 2) e n. 3) del comma 8. Il primo periodo non si applica nel caso di progetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla costituzione di una Comunità energetica rinnovabile ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nonché' in caso di progetti attuativi delle altre misure di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, e dal Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC) di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR.".

[FINE ESTRATTO D.L. N. 63/2024 "DECRETO AGRICOLTURA"]

L'area in oggetto, corrispondendo, come precedentemente dimostrato, alle casistiche c-ter) 1- 2 e c-quater) del comma 8 dell'articolo 20 del D. Lgs. 199/2021 e ss. mm. e ii., è pertanto considerabile idonea, anche a seguito delle nuove disposizioni sopra riportate, all'installazione di impianti fotovoltaici con moduli a terra.

Per quanto riguarda specificatamente la *normativa regionale*, la *Regione Emilia-Romagna* ha emanato, per definire delle *norme specifiche sulla localizzazione degli impianti fotovoltaici*, la *D.A.L. n. 125 del 23/05/2023 "Specificazione dei criteri localizzativi per garantire la massima diffusione degli*

impianti fotovoltaici e per tutelare i suoli agricoli e il valore paesaggistico e ambientale del territorio. (Delibera di Giunta n. 214 del 13 febbraio 2023) Ripubblicazione per correzione di errori materiali”, la quale, in merito al criterio di idoneità precedentemente enunciato, prevede che:

[INIZIO ESTRATTO D.A.L. n. 125 del 23/05/2023]

2.2. fatto salvo quanto previsto al successivo punto 2.3, si specifica che **nelle aree agricole considerate idonee ope legis di cui all'art. 20, comma 8, lett. c-ter del d.lgs. n. 199 del 2021 gli impianti possono interessare il 100% delle aree agricole, evitando qualsiasi intervento che non consenta il pieno ripristino agricolo dello stato dei luoghi.** La medesima specificazione opera per le aree agricole elencate nella lettera C), punto 1 dell'Allegato I della delibera assembleare n. 28 del 2010. **Nelle aree agricole interessate da coltivazioni certificate, sono ammessi esclusivamente impianti agrivoltaici avanzati rispondenti alla normativa tecnica di riferimento, ivi compresi gli impianti agrivoltaici con tecnologia di tipo verticale. Per coltivazioni certificate si intendono le produzioni a qualità regolamentata ed in particolare le produzioni biologiche ai sensi del reg. (UE)848/2018, il sistema di qualità nazionale produzione integrata (art. 2, legge n. 4 del 2011), le denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche ai sensi del reg. (UE)1151/2012, del reg. (UE)1308/2013, nonché le superfici con coltivazioni che rispettano disciplinari di produzione.** Con apposita delibera di Giunta sono specificati i criteri per l'individuazione delle aree interessate dalle coltivazioni sopra richiamate. **Trascorsi 3 anni dal momento in cui sia dismessa la coltivazione certificata, l'area agricola interessata diviene idonea all'installazione di impianti fotovoltaici a terra;**

[FINE ESTRATTO D.A.L. n. 125 del 23/05/2023]

Pertanto, per l'ambito oggetto di analisi e d'intervento è applicabile quanto previsto al punto 2.2. della D.A.L. n. 125 del 23/05/2023, considerato che:

- lo stesso ricade all'interno del Solar Belt Buffer di 500 m dalla zona a destinazione industriale, artigianale e commerciale più vicina, ovvero dall'Area produttiva Castello del Comune di Bentivoglio (BO), contenente impianti industriali e stabilimenti, come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, corrispondendo dunque alle casistiche c-ter) 1- 2 del comma 8 dell'articolo 20 del D. Lgs. 199/2021 e ss. mm. e ii.;
- il progetto non prevede interventi che non consentano il pieno ripristino agricolo dello stato dei luoghi, così come dimostrato dal “PIANO DI DISMISSIONE DELL'IMPIANTO E RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI” allegato all'istanza;
- l'area agricola interessata dall'intervento non è interessata / non è stata interessata negli ultimi 3 anni da coltivazioni certificate, produzioni biologiche e/o coltivazioni rispettanti disciplinari di produzione.

L'ambito oggetto di analisi e d'intervento risulta pertanto idoneo all'installazione di impianti fotovoltaici con moduli a terra ai sensi della più recente normativa, sia nazionale, che regionale.